



COMUNE DI CASTELLETTO CERVO

***REGOLAMENTO
PER LA TUTELA
E LA CUSTODIA
DEGLI ANIMALI***

Approvato con delibera di Consiglio
Comunale

n.23

del 29/9/2018

Il presente regolamento si prefigge l'obiettivo di rendere facilmente individuabili i compiti e le responsabilità che la normativa vigente attribuisce a ciascuna istituzione pubblica, nonché di chiarire in maniera semplice e schematica i doveri che competono ai proprietari e detentori degli animali, al fine di tutelare gli animali stessi, evitare l'abbandono e il randagismo, in conformità alla legge quadro 14 agosto 1991, n. 281: *“Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente”*.

Alle Regioni, Province e Comuni è demandato il compito di rendere applicative le norme nazionali emanando propri provvedimenti. Compiti e responsabilità sono attribuiti alle diverse Istituzioni ed Autorità di controllo competenti in materia.

Compiti dei Comuni

Ai Sindaci spetta il compito di:

- attuazione di piani di controllo delle nascite di cani e gatti;
- risanamento canili comunali e costruzione di rifugi per cani;
- gestione dei canili e gattili tramite convenzioni con associazioni animaliste riconosciute zoofile o con soggetti privati;
- identificazione e registrazione in anagrafe canina, tramite il servizio veterinario pubblico, dei cani rinvenuti sul territorio e di quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate;
- dotazione alla Polizia Locale di almeno un dispositivo di lettura microchip iso-compatibile;
- in caso di avvelenamento di un animale il Sindaco deve provvedere entro 48h dall'accertamento della violazione, ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica dell'area interessata dall'avvelenamento.

ART.1 - Profili istituzionali e valori etico/culturali

Il Comune di Castelletto Cervo riconosce agli animali il diritto ad una vita dignitosa e felice, compatibile con le proprie caratteristiche fisiologiche ed etologiche.

Condanna ogni maltrattamento e abbandono.

A tale scopo promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti al benessere degli animali, nonché alla tutela della loro salute e dell'ambiente in cui vivono. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

ART.2 - Tutela degli animali

- 1) Il Comune di Castelletto Cervo collabora con lo Stato che, in forza delle Legge Quadro 281/91, in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo e della L.R.34 del 26-07-1993 Tutela e controllo degli animali di affezione, promuove e disciplina la tutela degli animali e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e l'abbandono;
- 2) Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt.823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela e la cura delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale;

- 3) Al Comune in base all'art.3 D.P.R 31 marzo 1979, spetta la funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione e tutela degli animali, mediante l'adozione di specifici provvedimenti.

ART.3 - Definizioni

- 1) la definizione generica di “animale” si applica a tutte le specie e razze di animali vertebrati e invertebrati;
- 2) per “animali d'affezione” si intendono quelli che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo, mantenuti per compagnia e che possono svolgere attività utili all'uomo, ove non contrasti con le normative vigenti. Si riconosce altresì la qualifica di animale d'affezione a qualsiasi esemplare di qualsivoglia specie che sia detenuto allo scopo di compagnia;
- 3) per animali “randagi” si intendono quegli animali di specie domestica di cui alla L.281/91 che vivono allo stato libero cioè non sottoposti a custodia di esseri umani.

ART. 4 - Ambito di applicazione

- 1) le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie di animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale.
- 2) le norme previste dai successivi articoli che riguardano la detenzione di animali, il maltrattamento e mancato benessere degli stessi, la cattura la detenzione ed il commercio di fauna selvatica autoctona devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale.

ART. 5 - Esclusioni

- 1) le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali ai fini zootecnici o ad esso connesse in quanto regolamentate da normative nazionali e comunitarie;
 - b) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo venatorio è regolato da specifiche disposizioni vigenti, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia, cioè alla fauna omeoterma di cui alla L.157/92;
 - c) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi della normativa vigente;
 - d) alle attività di derattizzazione e disinfestazione;
 - e) alle attività di ricerca scientifica salvo quanto espressamente previsto dagli articoli seguenti del presente regolamento.

TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI

ART.6 - Detenzione

- 1) chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela e salute;
- 2) i proprietari o i detentori a qualsiasi titolo di animali sono tenuti ad assicurare ad essi condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della

cura della salute e della sanità dei luoghi di ricovero, di contenimento, degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici dell'animale stesso, per tutto il ciclo vitale con carattere di continuità;

- 3) i proprietari o i detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno prendersi cura del loro stato di salute, garantendone il benessere psicofisico. I proprietari o i detentori dei cani e dei gatti, ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario dovranno sottoporre a visita veterinaria i propri animali e porre in essere le prescrizioni sanitarie impartite;
- 4) i proprietari o i detentori a qualsiasi titolo di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private e che non arrechino disturbo al vicinato;
- 5) i proprietari o i detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno adottare tutte le misure di sicurezza per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni;

ART. 7 - Abbandono di animali

- 1) è severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio indicato;
chiunque violi tale divieto è punito a norma dell'art. 727 del CP.

ART. 8 - Maltrattamento di animali

- 1) è vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali che contrasti con le vigenti disposizioni;
- 2) è vietato abbandonare gli animali;
- 3) fatto salvo quanto previsto dalle norme sanitarie in vigore e dalla L.281/91 è fatto divieto ai cittadini di catturare animali randagi per qualsiasi scopo, salvo che per fini di soccorso immediato, ferma restando la possibilità di intervento per fini sanitari e di soccorso da parte delle associazioni autorizzate.

ART. 9 - Modalità di detenzione

è vietato:

- A. infliggere agli animali maltrattamenti, alimentarli in modo improprio, privandoli dell'acqua e del cibo necessario;
- B. detenerli in spazi angusti o in strutture non idonee, in condizioni igienico sanitarie non adeguate;
- C. sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute ovvero ricoverando all'esterno animali che non possono adattarsi alle condizioni climatiche sprovvisti di idoneo riparo;
- D. tenere gli animali in isolamento o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
- E. detenere gli animali in ambienti separati dai locali di abitazione, quali: soffitte, cantine, garage, box, casotti, orti, recinti, in aree isolate non inserite in terreni di pertinenza dell'abitazione vera e propria;
- F. tenere costantemente animali legati a catena o corda o funi con nodo scorsoio;
- G. l'impiego di collari con aculei interni, con dispositivi di scarica elettrica;

- H. qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività;
- I. gli atti di amputazione del corpo degli animali, il taglio delle orecchie, il taglio della coda, la recisione delle corde vocali, motivati da ragioni estetiche salvo i casi in cui si rende necessario per prevenire o guarire malattie;
- J. è vietata l'opera di potatura ed abbattimento degli alberi e siepi nel periodo riproduttivo degli uccelli, salvo casi di assoluta necessità;
- K. è vietato eliminare l'acqua ai volatili per provocarne la muta;
- L. chiunque violi tali divieti, detenendo animali in condizioni incompatibili con la loro natura e producendo gravi sofferenze è punito ai sensi dell'art. 727 e 650 del C.P.

ART.10 - Avvelenamento degli animali

- 1) è severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale (*) alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi nei quali possono accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite da ditte specializzate e con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo agli altri animali;
- 2) è vietato ogni atto che comporti l'uccisione di un animale senza necessità, individuato come un biocidio. Trattasi di un delitto contro la vita (Convenzione di Strasburgo 13 novembre 1978);
- 3) i medici veterinari, liberi professionisti o pubblici ufficiali dell'azienda sanitaria locale sono tenuti a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati;
- 4) chiunque violi tale divieto è punito con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 salvo che il fatto non costituisca reato;
Chiunque per crudeltà o senza necessità cagioni la morte di un animale è punito ai sensi dell'art 544 bis C.P.

ART.11 - Decesso degli animali

- 1) è vietato seppellire le spoglie di animali in aree pubbliche non destinate a questo fine.
- 2) le spoglie di animali di affezione deceduti potranno essere conferite al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASL
- 3) nel caso di decesso dell'animale, il proprietario o il detentore dovrà darne comunicazione al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASL.

ART. 12 - Accattonaggio

- 1) è fatto assoluto divieto di esercitare la pratica dell'accattonaggio mediante animali su tutto il territorio comunale (*);
- 2) è vietato ad Enti, Associazioni e privati, esibire in postazioni itineranti animali vivi in particolare cuccioli) con lo scopo di sollecitare offerte o donazioni a qualsiasi titolo;

- 3) in caso di inottemperanza di tale divieto, verrà revocata l'autorizzazione di occupazione suolo pubblico e gli animali rinvenuti saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e ricoverati presso il canile sanitario convenzionato.
- 4) chiunque violi il divieto del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da Euro 150,00 a Euro 900,00, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'articolo 21 della L.R. n. 16/2006. Gli animali domestici oggetto di sequestro saranno ricoverati presso le strutture proposte ai sensi della L.R. n. 16/2006.

ART.13 - Circhi

- 1) Nessun animale dovrebbe essere usato per il divertimento dell'uomo. Le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano gli animali sono generalmente incompatibili con la dignità dell'animale stesso;
- 2) ritenendo pertanto diseducativi gli spettacoli che sfruttano gli animali costringendoli ad azioni contrarie alle loro natura e sottoponendoli a stress psicofisici dannosi, sono sgraditi e, ove possibile, vietati su tutto il territorio comunale i circhi o gli spettacoli che li utilizzano.

TITOLO III CANI

ART. 14 - Anagrafe canina

- 1) I proprietari dei cani, residenti nel territorio comunale sono tenuti ad identificare i propri animali mediante l'inserimento di apposito microchip entro 15 giorni dall'acquisizione della proprietà o del possesso o entro 60 giorni dalla nascita. Tale operazione può essere eseguita dai veterinari ufficiali dell'A.S.L. o da veterinari liberi professionisti accreditati che procederanno ad inserire i dati anagrafici del proprietario, i dati segnaletici del cane nonché il codice dei microchip nella banca dati regionale;
- 2) i proprietari sono tenuti a segnalare entro 15 giorni la cessione il trasferimento o il decesso del cane al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASL che procederà ad aggiornare la banca dati regionale;
- 3) la scomparsa per qualsiasi causa di un cane deve essere denunciata dal proprietario o detentore entro 3 giorni alla Polizia municipale del Comune dove è detenuto l'animale.
- 4) chiunque violi i divieti di cui al presente articolo, sarà punito con la sanzione da Euro 25,00 a euro 150, 00 prevista dall'art.21 della L.R 16/2006

ART. 15 - Accesso a giardini parchi ed aree pubbliche

All'interno dei giardini e della aree pubbliche, il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo del cane deve adottare i seguenti accorgimenti:

1. è fatto obbligo di condurre i cani al guinzaglio, la cui lunghezza non dovrà essere superiore a metri uno;
2. i cani appartenenti a razze ed incroci di razze a rischio di aggressività, devono essere condotti, in ambito esterno, al guinzaglio e muniti di museruola;
3. è fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire l'idonea custodia dell'animale stesso. Il proprietario o il

detentore a qualsiasi titolo dell'animale è comunque responsabile civilmente penalmente e amministrativamente di ogni azione del cane;

4. è vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree gioco per bambini, delimitate da appositi cartelli di divieto;
5. i proprietari o i detentori dei cani che conducono gli animali nei negozi, negli uffici pubblici e privati o negli esercizi pubblici, ove ammesso, dovranno munirsi di guinzaglio e museruola, avendo cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno ad alcuno;

Chiunque violi il divieto di cui ai commi 1,2, e 4 del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00;

Chiunque violi il divieto di cui ai commi 3 e .5 del presente articolo è punito ai sensi dell'art. 650 C.P.

ART. 16 - Aree autogestite destinate ai cani

- 1) nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere organizzati spazi destinati ai cani, opportunamente attrezzati, delimitati e individuati mediante appositi cartelli. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, facendo attenzione a non arrecare danno alle strutture presenti ad altri animali o persone;
- 2) il comune provvederà a stabilire le modalità di utilizzo delle aree, attraverso forme che consentono la vigilanza, il diretto controllo, il finanziamento dei costi di gestione e manutenzione delle aree stesse, col preciso intento di sensibilizzare e responsabilizzare gli utenti nella fruizione del servizio pubblico;
- 3) i proprietari o i detentori a qualsiasi titolo degli animali, con esclusione di animali per guida non vedenti e da essi accompagnati, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e di decoro del luogo;
- 4) l'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino) dell'intero territorio comunale;
- 5) chiunque violi gli obblighi di cui al comma 3 e 4 del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Art.17 - Animali e condominio

- 1) il codice civile stabilisce che i regolamenti condominiali non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. Il cane o il gatto vanno considerati come esseri senzienti e facenti parte del nucleo familiare. Salvo che in un contratto di locazione di un appartamento non sia espressamente fatto divieto al conduttore di introdurre animali – (il divieto in questo caso ha natura contrattuale);
- 2) un animale può essere allontanato dal condominio solo in caso di particolare gravità. (scarsa igiene o malattia). Tali casi devono essere documentati tramite il personale di servizio pubblico e veterinario;
- 3) la tutela delle immissioni rumorose è prevista dal codice penale che prevede come ipotesi il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone. Il disturbo della quiete, considerando i cosiddetti "orari sensibili" e le regole dei rumori definiti molesti valgono anche per l'abbaiare di un cane;

- 4) il disturbo deve essere denunciato da più persone, deve essere dimostrato da una perizia, ovvero dal monitoraggio del personale autorizzato (A.R.P.A., Polizia Locale, professionisti privati autorizzati incaricati dal condominio) dal quale risulti che sono state quantitativamente violate le norme sull'inquinamento acustico;
- 5) la denuncia nei confronti di un condomino, possessore di animali domestici, relativa a rumori definiti "molesti", deve essere dimostrata da:
 - a) disturbo continuato insistente e violento (il cane che abbia occasionalmente non rientra nel caso di disturbo);
 - b) testimoni disposti a comparire davanti ad un giudice, in caso di citazione;
 - c) gli animali non possono essere lasciati da soli per lungo tempo sul balcone nelle abitazioni poiché si potrebbe prefigurare l'ipotesi di maltrattamento.

ART. 18 - Protezione dei gatti

- A. i gatti che vivono in stato di libertà sul territorio comunale sono protetti ed è vietato a chiunque maltrattarli o allontanarli, in quanto appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato;
- B. i gatti sono animali che si muovono liberamente, in un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla L.281/91 e dalla L.R. 34 del 26-07-1993, è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce le specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale o habitat dove svolgere le funzioni vitali (cibo rapporti sociali cure riposo);
- C. per gatto libero si intende un animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato urbano e non, edificato e non;
- D. la colonia felina rappresenta un gruppo di gatti che vivono in libertà. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominato tutore dei gatti o delle colonie feline;
- E. per habitat di colonia felina, si intende qualsiasi territorio sia esso pubblico o privato, urbano e non, edificato e non, nel quale risulta vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di gatti che la compone e dal fatto che sia accudita o meno dai cittadini;
- F. chiunque violi il dettato del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00 salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'articolo 21 della L.R. 16/2006.

ART. 19 - Controllo demografico delle nascite e cure sanitarie

- 1) Il Servizio Sanitario dell'ASL preposto, d'intesa con il comune e con la collaborazione di associazioni animaliste riconosciute, provvede a censire le zone in cui esistono le colonie feline. Tale censimento deve essere aggiornato sia riguardo al numero dei gatti che delle loro condizioni di salute;
- 2) il Servizio Sanitario dell'ASL preposto d'intesa con il comune e con la collaborazione di associazioni animaliste riconosciute, provvede alla sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza;
- 3) la cattura dei gatti che vivono in libertà è consentita solo per la sterilizzazione, per le cure sanitarie necessarie e potrà essere effettuata dal Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASL;
- 4) la soppressione dei gatti randagi che vivono in stato di libertà può avvenire ad opera di un medico veterinario, solo se gravemente ammalati e incurabili e se affetti da gravi sofferenze, anche psichiche;

- 5) chiunque violi i commi 3 e 4 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00 ai sensi dell'art. 21 L.R. 16/2006.

ART.20 - Cura e tutela delle colonie feline

- 1) Il comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che come tutori si adoperano per la cura e il sostentamento delle colonie feline;
- 2) al tutore deve essere permesso l'accesso ai fini dell'alimentazione e della cura dei gatti alle colonie censite, a qualsiasi area di proprietà pubblica e dell'intero territorio comunale. Il comune deve con apposita segnaletica, provvedere ad identificare le aree dove esistono le colonie feline al fine di avvisare la cittadinanza che trattasi di area protetta sottoposta a vigilanza da parte dell'autorità comunale, dall'ASL, dalle associazioni animalistiche riconosciute e dal Dipartimento di Prevenzione Veterinaria;
- 3) l'accesso del tutore in zone di proprietà privata è soggetto al consenso del proprietario. In caso di comprovati motivi relativi alla salute e tutela dei gatti liberi residenti nelle aree private e nell'impossibilità di accedervi, i tutori demandano al referente del comune e alle Autorità competenti, i quali promuoveranno le azioni necessarie;
- 4) le colonie feline sono tutelate dal comune. Nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti del responsabile secondo la normativa vigente;
- 5) è vietato a chiunque ostacolare o impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole-ripari-cucce);
- 6) ai proprietari dei gatti o detentori che intendano lasciarli liberi di uscire dall'abitazione o dalla proprietà e vagare liberamente nel territorio, è fatto obbligo di provvedere alla loro sterilizzazione, al fine di contenere l'incremento della popolazione felina.

TITOLO IV

ALTRI ANIMALI D'AFFEZIONE RODITORI LAGOMORFI MUSTELIDI

ART.21 - Modalità e detenzione

Conigli:

1. i materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli e il fondo della griglia deve essere coperto da uno strato di materiale assorbente morbido e atossico; esse devono avere dimensioni minime, sia di larghezza che di lunghezza che di altezza, per ogni animale, di almeno pari al doppio della lunghezza dell'animale stesso nella sua massima estensione.
2. è vietato detenere i conigli in ambiente umido o sprovvisto di luce solare.

Furetti:

1. le gabbie dei furetti devono avere una base pari a 1 mq e un'altezza minima di 80 cm e possono contenere al massimo due esemplari;
2. è vietata la detenzione permanente dei furetti in gabbia e devono essere loro garantite un numero congruo di uscite giornaliere.

Piccoli roditori:

1. le gabbie devono avere una base minima di mq. 0,24 e un'altezza di 30 cm e possono contenere fino a due esemplari;
2. per gli scoiattoli, le dimensioni minime devono rispettare le caratteristiche necessarie delle singole specie: volume minimo pari a metri cubi 0,54. con una base minima di metri quadrati 0,25.

TITOLO V VOLATILI

ART.22 - Modalità e detenzione

- 1) le gabbie per i volatili non dovranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli e dovranno essere dotate di contenitori di 'acqua e di cibo sempre riforniti; esse devono avere dimensioni minime, sia di larghezza che di lunghezza che di altezza, per ogni animale, di almeno pari al doppio della larghezza alare dell'animale stesso nella sua massima estensione.
- 2) i volatili devono essere tenuti, in base alla specie sociale sempre in coppia;
- 3) non possono essere tenuti in gabbia i volatili nati liberi;
- 4) è vietato lasciare all'aperto, durante la stagione invernale, specie esotiche tropicali, subtropicali o migratrici senza adeguata protezione;
- 5) chiunque violi il dettato del presente articolo, detenendo gli animali in condizioni incompatibili con la loro natura, sarà punito a norma dell'articolo 727 del C.P.

TITOLO VI ANIMALI ACQUATICI

ART.23 - Modalità e detenzione

- 1) il volume dell'acquario deve essere adeguato al numero dei pesci ospitati;
- 2) in ogni acquario deve essere garantito il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua;
- 3) gli animali acquatici devono essere mantenuti in condizioni e caratteristiche chimico-fisiche conformi alla specie;
- 4) chiunque violi il dettato del presente articolo, detenendo gli animali in condizioni incompatibili con la loro natura, sarà punito a norma dell'articolo 727 del C.P.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 - Sanzioni

- 1) le modalità di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.7 bis del Testo Unico n. 267/2000 saranno applicate ai sensi del capo I della legge 689 del 24/04/1981 salvo le disposizioni previste al titolo 4;
- 2) in caso di recidiva anche se non specifica, si applica il doppio della sanzione;
- 3) laddove previsto, si procederà al sequestro dell'animale, che verrà ospitato presso le strutture preposte, la restituzione dell'animale al proprietario sarà subordinata all'eliminazione della causa oggetto del sequestro.

ART. 25 - Vigilanza

- 1) la vigilanza sull'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento, nonché l'accertamento delle relative trasgressioni (art. 13 L.689/91), spetta oltre che alla Forza Pubblica anche alla Polizia Locale, agli Agenti e Tecnici ambientali, alle guardie zoofile volontarie riconosciute dalla Prefettura.

Art. 26 - Istituzione «famiglia persone e animali»

- 1) Può essere istituita l'anagrafe della famiglia comprendente le persone e gli animali che convivono in ambito familiare. Tale anagrafe non ha valore legale, bensì solo statistico ed affettivo.

ART. 27 - Istituzione cimitero degli animali

- 1) Può essere istituito il cimitero degli animali che convivono in ambito familiare. Esso sarà realizzato a fianco di ognuno dei due cimiteri comunali.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 281/90 legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo;
- Legge regionale 34/1993;
- Art 3 dpr 31 31/03/1979;
- Art 823 e 826 del Codice civile;
- Artt. 650 e 727 Codice Penale.

